

PROTOCOLLO D'INTESA

per l'erogazione e disseminazione nel territorio afferente la Provincia di Brindisi del
“SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE VITTIME DI REATO *Rete Dafne Puglia* E CENTRO
DI GIUSTIZIA RIPARATIVA”

tra

PROVINCIA DI BRINDISI, in Brindisi, 72100, alla Via De Leo 3, nella persona del Presidente
Ing. Riccardo Rossi, nato a Trani il 07.06.1964, C.F. RSSRCR64H07L328N;

e

**CENTRO RICERCHE INTERVENTI SULLO STRESS INTERPERSONALE C.R.I.S.I. s.c.
a r.l. ONLUS**, con sede in Bari, 70126, alla via G. Amendola 120, nella persona del suo
Presidente e Legale Rappresentante Dott.ssa Anna Coppola, nata a Bari il 21.12.1946 C.F.
CPPNNA46T61A662N.

Vista la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, sostitutiva
della decisione quadro 2001/220/GAI, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e
protezione delle vittime di reato e che:

-all'art. 1 recita, tra l'altro, “*Gli Stati membri assicurano che le vittime siano riconosciute e trattate in
maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria, in tutti i contatti con
servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa o con un'autorità competente operante nell'ambito
di un procedimento penale (...)*”;

-all'art.2 definisce la vittima quale “*i) una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o
emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato; ii) un familiare di una
persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza
della morte di tale persona*”;

-all'art.4 recita che gli Stati membri debbano provvedere a che la vittima sia informata di “*a) il tipo di
assistenza che può ricevere e da chi, nonché, se del caso, informazioni di base sull'accesso all'assistenza
sanitaria, ad un'eventuale assistenza specialistica, anche psicologica, e su una sistemazione alternativa;
(...) d) come e a quali condizioni è possibile avere accesso all'assistenza di un legale, al patrocinio; (...) j)
i servizi di giustizia riparativa disponibili*”;

-all'art.8 afferma che “*1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima, in funzione delle sue esigenze,
abbia accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima,
prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale. I familiari hanno accesso
ai servizi di assistenza alle vittime in conformità delle loro esigenze e dell'entità del danno subito a seguito
del reato commesso nei confronti della vittima. (...) 3. Gli Stati membri adottano misure per istituire
servizi di assistenza specialistica gratuiti e riservati in aggiunta a, o come parte integrante di, servizi
generali di assistenza alle vittime, o per consentire alle organizzazioni di assistenza alle vittime di*

..... 1

avvalersi di entità specializzate già in attività che forniscono siffatta assistenza specialistica. In funzione delle sue esigenze specifiche, la vittima ha accesso a siffatti servizi e i familiari vi hanno accesso in funzione delle loro esigenze specifiche e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima”;

-l'art.9 recita “1. I servizi di assistenza alle vittime, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, forniscono almeno:
a) informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo;
b) informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi;
c) sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico;
d) consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato;
e) salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, consigli relativi al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. (...);”

Visto il Decreto Legislativo n 212 del 15 dicembre 2005, attuativo della Direttiva 29/2012, che apporta modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, introducendo maggiori tutele alle vittime di reato;

Visti gli artt. 28 del D.P.R. 448/1988 e 168bis e ss. c.p., che disciplinano la sospensione del procedimento penale e l'istituto della messa alla prova;

Visto l'art.464 bis, comma 4, lett. b) c.p.p. che richiede, fra gli elementi del programma di trattamento per i soggetti ammessi alla messa alla prova per adulti, “*le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale*”, lett. c) “*le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa*”;

Visti i ripetuti riferimenti previsti nella Legge n.354/1975 (Ordinamento penitenziario) e nel D.P.R. n.230/2000 (Regolamento di esecuzione) ad attività che la persona in area penale esterna, maggiorenne o minorenni, deve adoperarsi a compiere in favore delle vittime dei reati ed al percorso di elaborazione critica rispetto alla propria condotta ed alle conseguenze che i relativi programmi di trattamento individualizzato prevedono, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo;

Vista la Proposta Progettuale della Società Cooperativa C.R.I.S.I. a r.l. Onlus relativa alla costituzione di un “Servizio di Assistenza alle vittime di reato e Centro di Giustizia Riparativa” ed alla istituzione di rispettivi presidi stabili a livello regionale;

Vista la Delibera n. 1732 del 02 ottobre 2018 della Giunta Regionale Puglia, con la quale la Regione ha deliberato di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa finalizzato alla costituzione di un “Servizio di Assistenza alle vittime di reato e Centro di Giustizia Riparativa” nell'ambito del territorio regionale;

..... 2

Vista la Determina n.81 del 15 novembre 2019 della Giunta Regionale Puglia – Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale, con la quale è stata impegnata la somma complessiva di €100.000,00 a sostegno del prefato Progetto;

premessi che

-le parti intendono dare attuazione alla Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;

-il servizio di assistenza alle vittime di reato e Centro di Giustizia Riparativa è gestito da C.R.I.S.I. s.c. a r.l. Onlus, che ha tra gli obiettivi statuari a) la sensibilizzazione e promozione di politiche internazionali e locali, di interventi legislativi specifici, di servizi inerenti la mediazione, di restorative justice, di centri di aiuto alle vittime e della conciliazione dei conflitti; b) la gestione di centri e servizi relativi alla restorative justice, ai sensi della normativa nazionale, internazionale ed europea in materia; c) la gestione di centri e servizi di aiuto alle vittime di reati; d) formazione alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in ogni ambito; e) formazione ed aggiornamento dei formatori;

-il servizio di assistenza alle vittime di reato si connota come ampliamento delle azioni di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa già intraprese dal C.R.I.S.I. sin dal 1989, principalmente nei territori di Bari e Taranto, nella regione Abruzzo e, nel 2015, nell’istituto penitenziario di Trani;

-la Cooperativa C.R.I.S.I. ha ottenuto, nell’anno 2017, la valutazione positiva ed il finanziamento, da parte della Commissione Europea, del progetto “SAVE - Supporting Actions for Victims of crime”, al fine di delineare un modello di Servizio di Assistenza alle Vittime di Reato sostenibile nel nostro contesto territoriale; ha poi validato il suddetto servizio nel capoluogo regionale con il sostegno dei principali attori istituzionali di Bari; ha aderito alla Rete nazionale Dafne Italia, inaugurando RETE DAFNE PUGLIA;

-con il supporto della Regione Puglia, il C.R.I.S.I. ha costituito il primo Servizio generalista di Assistenza alle Vittime di reato, nonché un Centro di Giustizia Riparativa di respiro regionale;

- ai fini della effettiva implementazione delle attività fino ad ora realizzate dal C.R.I.S.I. s.c. a r.l. nel capoluogo pugliese è necessario attivare sul territorio regionale dei poli che possano garantire la diffusione e la capillarizzazione sempre maggiore dei servizi e delle attività previste dal progetto;

-le parti, in riferimento all’art.8 della suddetta Direttiva, intendono garantire l’accesso delle vittime ai servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell’interesse della vittima, nonché ai servizi di Giustizia Riparativa, tra cui la possibilità di usufruire della mediazione vittima-autore di reato;

-i servizi a favore delle vittime in osservanza di questo Protocollo sono resi nel rigoroso rispetto dei diritti della persona indagata o imputata o condannata per il reato dal quale la vittima ha dichiarato di essere stata offesa;

..... 3

-le parti, per quanto di competenza, si impegnano a garantire l'applicazione delle misure imposte dalla legge per proteggere la sicurezza e la dignità delle vittime e dei loro famigliari dai rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta, da intimidazioni e ritorsioni;

-le parti si impegnano ad adoperarsi, nell'ambito delle rispettive competenze, affinché sia garantita agli operatori chiamati ad offrire i servizi di informazione, accompagnamento, orientamento per le vittime di reato e a tutti gli operatori chiamati ad interagire con tali servizi (magistrati, avvocati, forze dell'ordine, servizi sociali e specialisti) adeguata e diffusa informazione;

-le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a supportare le attività necessarie al raggiungimento delle finalità progettuali, *in primis* quella che prevede la prosecuzione dei Servizi sul territorio Provinciale;

Tutto ciò premesso,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1) Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

Art.2) Oggetto

Il presente Protocollo costituisce attuazione della Direttiva 2012/29/UE e del D.Lgs. 15 dicembre 2015 n.212 in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Costituisce, altresì, attuazione ed esecuzione dell'impegno assunto con la Regione Puglia, così come definito con Delibera n. 1732 del 02 ottobre 2018 e Determina n. 81 del 15 novembre 2019 della Giunta Regionale Puglia, e relativo all'attuazione di un Servizio generalista in favore delle vittime di reato e di un centro di Giustizia Riparativa nell'ambito del territorio regionale.

Art.3) Finalità

Il presente Protocollo intende promuovere un'efficace collaborazione tra le parti volta alla erogazione e disseminazione dei Servizi in oggetto nel territorio provinciale di Brindisi, al fine di garantire agli utenti:

- a) Accoglienza ed ascolto;
- b) Informazione sui diritti;
- c) Accompagnamento ed orientamento verso altri servizi;
- d) Assistenza psicologica;
- e) Interventi finalizzati alla gestione dei conflitti tramite gli strumenti della Giustizia Riparativa, in particolare della mediazione penale vittima-autore del reato.

La suddetta collaborazione può trovare spazio operativo anche attraverso l'individuazione, presso la Provincia di o altri luoghi nella sua disponibilità, di una sede da destinare all'erogazione del servizio e, pertanto, all'incontro con l'utenza.

Con il presente Protocollo, le parti si impegnano:

..... 4

- a collaborare, secondo le proprie attribuzioni e competenze, per conseguire in modo efficiente ed efficace gli obiettivi del progetto;
- a diffondere e promuovere sul territorio, mediante i propri strumenti comunicativi e la propria rete di contatti socio-istituzionali, la conoscenza del progetto e le sue finalità.

Art.4) Protocolli Operativi

Gli obiettivi prefissati saranno perseguiti da ciascun soggetto sottoscrittore del presente Protocollo d'Intesa secondo la specifica competenza, in conformità alla normativa che ne disciplina l'azione a tutela delle vittime di reato e nel rispetto del massimo spirito di collaborazione.

Pertanto, nella necessità di definire ulteriori modalità di collaborazione ed interazione con i Servizi in oggetto, successivi ed eventuali protocolli operativi si considerano sin d'ora parte integrante del presente documento.

Per la Provincia di Brindisi

Per il C.R.I.S.I. s.c. a r.l. Onlus

..... 5